

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

(Emanato con D.R. n. 1985 del 30 ottobre 2009)

Titolo I - Disciplina e principi

Titolo II - Scuola di Alta Formazione Dottorale

Capo I – Organizzazione

Titolo III - Corsi di dottorato di ricerca

Capo I - Attivazione dei corsi di dottorato di ricerca

Capo II - Organi dei corsi di dottorato di ricerca

Capo III - Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca

Capo IV - Attività dei dottorandi

Capo V – Conseguimento del titolo

TITOLO I - DISCIPLINA E PRINCIPI

Art. 1 Disciplina

1. Sulla base della propria autonomia e nel quadro della vigente disciplina comunitaria e nazionale, con il presente Regolamento l'Università degli Studi di Pavia disciplina l'attivazione, l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola di Alta Formazione Dottorale, delle Scuole Tematiche di Dottorato e dei corsi di dottorato ad esse afferenti, nonché lo svolgimento della didattica e della ricerca presso questi ultimi.
2. Il Collegio dei Direttori, di cui al successivo articolo 5, vigila sull'applicazione del presente Regolamento, rileva le innovazioni della normativa comunitaria e nazionale e propone al Senato Accademico le eventuali modificazioni.

Art. 2 Principi e finalità

1. La Scuola di Alta Formazione Dottorale sovrintende alle attività delle Scuole Tematiche di Dottorato.
2. Le Scuole Tematiche di Dottorato provvedono al coordinamento dei corsi di dottorato ad esse afferenti, alla promozione e organizzazione delle attività collegate a progetti formativi di livello dottorale, anche multidisciplinari ed interdisciplinari, costituendo in tal modo parte fondamentale dell'offerta formativa di terzo livello dell'Università di Pavia.
3. Le Scuole Tematiche di Dottorato curano la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di elevata qualificazione, anche



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

attraverso lo svolgimento di periodi di studio all'estero e di stage presso soggetti pubblici e privati.

4. Costituiscono inoltre obiettivi delle Scuole Tematiche di Dottorato:
 - a. lo sviluppo del dottorato di ricerca, quale strumento di formazione di personale altamente qualificato e quale mezzo di diffusione e perfezionamento delle metodologie di ricerca ai fini dello sviluppo delle conoscenze culturali e scientifiche e del progresso tecnologico;
 - b. il coordinamento delle programmazioni didattiche in grado di assicurare una qualificata formazione culturale;
 - c. la promozione dell'iscrizione ai corsi di dottorato di candidati provenienti da altre sedi e da altri Paesi;
 - d. la promozione e lo sviluppo di rapporti di collaborazione e di scambio con dottorati di altre sedi;
 - e. lo sviluppo di iniziative di internazionalizzazione;
 - f. la promozione e lo sviluppo di rapporti di collaborazione con enti di ricerca ed imprese;
 - g. il reperimento e l'acquisizione di risorse finanziarie aggiuntive per lo sviluppo di iniziative didattiche e di ricerca.

TITOLO II – SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DOTTORALE Capo I – Organizzazione

Art. 3


Scuola di Alta Formazione Dottorale e Scuole Tematiche di Dottorato

1. Presso l'Università degli Studi di Pavia è istituita la Scuola di Alta Formazione Dottorale cui afferiscono le sotto indicate Scuole Tematiche di Dottorato:
 - a. Scuola Tematica di Dottorato in Scienze Umanistiche;
 - b. Scuola Tematica di Dottorato in Scienze e Tecnologie "Alessandro Volta";
 - c. Scuola Tematica di Dottorato in Scienze della Ingegneria;
 - d. Scuola Tematica di Dottorato in Scienze della Vita "Camillo Golgi";
 - e. Scuola Tematica di Dottorato in Scienze Sociali.
2. Alle Scuole Tematiche di Dottorato afferiscono i corsi di dottorato con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Pavia, previa approvazione del Senato Accademico.

Art. 4

Organizzazione della Scuola di Alta Formazione Dottorale (S.A.F.D.)

1. La Scuola di Alta Formazione Dottorale è composta dai seguenti organi:
 - a. il Direttore della Scuola di Alta Formazione Dottorale;
 - b. il Collegio dei Direttori delle Scuole Tematiche di dottorato
 - c. il Direttore di ciascuna Scuola Tematica;
 - d. il Consiglio di ciascuna Scuola Tematica;
 - e. i Coordinatori ed i Collegi dei docenti di ciascun corso di dottorato.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Art. 5

Il Direttore della Scuola di Alta Formazione Dottorale e il Collegio dei Direttori delle Scuole Tematiche di Dottorato

1. Il Direttore della Scuola di Alta Formazione Dottorale è nominato dal Rettore, fra i professori a tempo pieno dell'Università di Pavia, su proposta dei Direttori delle Scuole Tematiche di Dottorato riuniti in seduta comune .
2. Spettano al Direttore della SAFD le seguenti attribuzioni:
 - a. promuovere il coordinamento delle Scuole Tematiche di Dottorato;
 - b. rappresentare l'insieme delle Scuole Tematiche di Dottorato nei rapporti interni ed esterni;
 - c. presentare annualmente agli Organi di Governo dell'Ateneo la relazione di istituzione e di rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca.
3. L'incarico del Direttore della SAFD ha durata triennale e può essere rinnovato consecutivamente una volta sola.
4. La carica di Direttore della SAFD è incompatibile con quella di Direttore di Scuola Tematica di Dottorato e con quella di Coordinatore di un corso di dottorato.
5. Il Collegio dei Direttori è composto dal Direttore della SAFD e dai Direttori delle Scuole Tematiche di Dottorato; presiede il Direttore della SAFD.
6. Spettano al Collegio dei Direttori le seguenti attribuzioni:
 - a. assicurare l'applicazione del presente regolamento;
 - b. coadiuvare il Direttore della SAFD nella gestione della Scuola e, in particolare, formulare pareri e proposte su ciò che attiene al funzionamento e all'organizzazione dei corsi;
 - c. coordinare efficacemente i dottorati di ricerca afferenti alle diverse Scuole, al fine di evitare duplicazioni disciplinari;
 - d. predisporre annualmente lo schema di proposta di istituzione/rinnovo dei corsi di dottorato;
 - e. valutare le proposte di istituzione e/o rinnovo dei corsi di dottorato, acquisiti i pareri del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo e del Consiglio della Scuola d'afferenza di ciascun corso di dottorato;
 - f. formulare la proposta di assegnazione delle borse ai corsi di dottorato attivati, sulla base di criteri preventivamente discussi e approvati dal Collegio stesso, tenendo conto della specificità delle singole aree;
 - g. esaminare e approvare i dottorati consorziati e non amministrati dall'Università di Pavia sulla base delle delibere assunte dai Dipartimenti o dai Centri, ai sensi del successivo articolo 9, comma 3, del presente regolamento.

Art. 6

Il Direttore della Scuola Tematica di Dottorato

1. Per ciascuna Scuola Tematica di Dottorato è previsto un Direttore, nominato dal Rettore, fra i professori a tempo pieno dell'Università di Pavia, su proposta dei Coordinatori dei corsi di dottorato ad essa afferenti riuniti in seduta comune.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

2. Al Direttore spettano le seguenti attribuzioni:
 - a. rappresentare la Scuola nei rapporti interni ed esterni;
 - b. convocare e presiedere il Consiglio della Scuola, curando l'attuazione delle relative delibere.
3. Il Direttore della Scuola Tematica resta in carica tre anni e può essere rinnovato consecutivamente una volta sola.
4. E' facoltà del Direttore della Scuola delegare l'esercizio delle proprie funzioni, nel caso di assenza o impedimento, ad un componente del Consiglio della Scuola.
5. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Coordinatore di corso di dottorato.

Art. 7

Il Consiglio della Scuola Tematica di Dottorato

1. Per ciascuna delle Scuole Tematiche di Dottorato è istituito un Consiglio composto dal Direttore e dai Coordinatori dei corsi di dottorato afferenti.
2. Spetta al Consiglio della Scuola assicurare l'applicazione del presente Regolamento, approvare la programmazione didattico/formativa predisposta da ciascun Collegio dei docenti, raccolta ogni anno in un apposito manifesto delle attività, e verificarne lo svolgimento. Dovrà inoltre promuovere iniziative comuni o interdisciplinari, con particolare riguardo all'attivazione di insegnamenti di carattere trasversale.

TITOLO III – CORSI DI DOTTORATI DI RICERCA

Capo I – Attivazione dei corsi di dottorato di ricerca

Art. 8

Finanziamento

1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo:
 - a. l'ammontare del fondo per il finanziamento dei dottorati di ricerca e determina la quota globale da assegnare a quelli con sede amministrativa a Pavia;
 - b. i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi sulla base della vigente disciplina comunitaria e nazionale, i criteri per l'esonero dagli stessi, nonché l'importo e le modalità di pagamento delle borse di dottorato.

Art. 9

Convenzioni con altri Atenei

1. L'Università degli Studi di Pavia, ai fini dell'istituzione di Dottorati consorziati, può stipulare con altri Atenei italiani o stranieri apposita convenzione.
2. La convenzione, che può prevedere, per la durata del dottorato, anche l'istituzione di borse aggiuntive finanziate dall'Ateneo consorziato, è redatta conformemente allo schema tipo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e conservata presso gli Uffici competenti.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

3. In caso di dottorato consortile non amministrato dall'Università di Pavia, i Dipartimenti o i Centri proponenti dell'Università di Pavia devono fornire all'Amministrazione una delibera dalla quale si evinca:
 - a. l'Ateneo che è sede amministrativa;
 - b. le strutture dell'Università di Pavia messe a disposizione;
 - c. il docente di riferimento dell'Università di Pavia;
 - d. il personale docente, tecnico e amministrativo dell'Ateneo che collabora all'attività del Dottorato;
 - e. i finanziamenti messi a disposizione.

Art. 10

Convenzioni con enti non universitari

1. Per favorire l'integrazione delle attività dei dottorati con le attività di ricerca che si svolgono presso enti o istituzioni non universitarie di rilevante interesse culturale, scientifico ed istituzionale, l'Università degli Studi di Pavia può stipulare convenzioni anche con enti o istituzioni non universitarie pubbliche o private.
2. Le convenzioni, che possono prevedere anche l'istituzione di borse di dottorato aggiuntive finanziate dal soggetto convenzionato, sono redatte conformemente allo schema tipo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione e sono conservate presso gli Uffici competenti.

Art. 11

Convenzioni con i Collegi Universitari pavesi

1. I Collegi universitari pavesi possono richiedere all'Università degli Studi di Pavia di istituire ed attivare corsi di dottorato. I Collegi si fanno carico delle borse, dei costi e dell'ospitalità nelle proprie strutture.
2. L'attivazione, che deve essere oggetto di apposita convenzione, è deliberata dal Senato accademico, sentito il Collegio dei Direttori.
3. La convenzione deve riportare in allegato le norme di gestione del corso, che devono rispettare i principi del presente Regolamento.
4. Al termine del corso, i diplomi sono rilasciati dall'Università degli Studi di Pavia.

Art. 12

Proposta di istituzione e/o di rinnovo

1. La proposta di istituzione e/o di rinnovo di un corso di Dottorato di ricerca viene presentata al Rettore entro il 20 dicembre di ciascun anno, con delibera del Consiglio di uno o più Dipartimenti o di Centri di Ricerca Interdipartimentali dell'Università di Pavia.
2. La proposta indica la composizione del Collegio dei Docenti, le tematiche scientifiche e le relative denominazioni che devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

contenuto di almeno un settore scientifico-disciplinare. La proposta, inoltre, determina gli obiettivi formativi, i programmi di studio e l'eventuale articolazione in curricula.

3. La proposta deve essere formulata secondo lo schema predisposto annualmente dal Collegio dei Direttori delle Scuole Tematiche di Dottorato.
4. La proposta di rinnovo deve altresì riportare ogni eventuale variazione relativa all'articolazione o alla struttura del dottorato, nonché un consuntivo dell'attività scientifico-culturale e didattica svolta, nel quadro del manifesto delle attività predisposto dal Collegio dei Docenti.

Art. 13

Approvazione ed attivazione dei corsi di dottorato

1. Il Senato Accademico, sulla base del parere del Nucleo di Valutazione interna e del Collegio dei Direttori delle Scuole Tematiche di Dottorato, approva le proposte di istituzione e di rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca.
2. Entro il 15 maggio di ciascun anno il Rettore decreta l'istituzione ovvero il rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca con la conseguente loro attivazione ed emette il bando relativo alle modalità di ammissione indicando:
 - a. il numero complessivo dei posti messi a concorso per ciascun corso di dottorato;
 - b. il numero e l'ammontare delle borse di studio;
 - c. i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri;
 - d. le date e le modalità di svolgimento delle selezioni.
3. L'avviso di emanazione del bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e comunicato al MIUR, a norma dell'articolo 5, comma 3, del d.m. 30 aprile 1999, n. 224.

Capo II – Organi del corso di dottorato di ricerca

Art. 14

Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei Docenti di ciascun corso di dottorato è composto da professori e ricercatori strutturati inquadrati nel settore o nei settori scientifico-disciplinari relativi ai curricula attivati in quel dottorato. Non è consentita l'appartenenza a più di un Collegio dei Docenti su scala nazionale.
2. I componenti del Collegio e il Coordinatore, di cui al successivo articolo 15, sono designati, col loro consenso, dai Consigli dei Dipartimenti e dei Centri di ricerca interdipartimentali che hanno proposto il corso di dottorato. I docenti designati devono essere in possesso di una documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento del corso.
3. Il numero dei componenti del Collegio dei Docenti non deve essere inferiore a dodici, di cui almeno 2/3 strutturati, presso l'Università di Pavia o le sedi consorziate, in regime di tempo pieno. Nel caso in cui il numero dei componenti del Collegio dei Docenti diventi inferiore a dodici, i Consigli delle strutture cui il corso fa riferimento provvedono alla integrazione mediante la designazione di sostituti in possesso degli stessi requisiti dei componenti da sostituire.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

4. Possono essere designati anche docenti a tempo definito ed esperti qualificati, comunque in numero non superiore a un terzo dei componenti.
5. Il Collegio dei Docenti:
 - a. organizza il dottorato e le relative attività didattico/formative;
 - b. individua un tutore, interno o esterno al Collegio dei Docenti, per ciascun dottorando;
 - c. approva ogni anno il programma di ricerca dei dottorandi ed il manifesto del percorso didattico formativo;
 - d. indica la struttura, anche all'interno delle eventuali sedi consorziate, in cui il dottorando deve compiere continuativamente attività di studio e di ricerca;
 - e. autorizza lo svolgimento di periodi di ricerca superiore a sei mesi presso altre sedi, italiane o estere;
 - f. può autorizzare il dottorando a svolgere attività di assistenza alla didattica, esclusivamente sussidiaria ed integrativa, secondo quanto previsto dal successivo articolo 25;
 - g. svolge inoltre i compiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 15 Coordinatore

1. Il Coordinatore è un professore a tempo pieno, nominato secondo le modalità previste dall'articolo 14; deve afferire all'Università degli Studi di Pavia, resta in carica 3 anni ed è rinnovabile.
2. Il Coordinatore:
 - a. rappresenta il corso di dottorato;
 - b. è membro di diritto del Consiglio della Scuola Tematica di afferenza del corso di dottorato;
 - c. convoca e presiede il Collegio dei Docenti;
 - d. è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti;
 - e. autorizza lo svolgimento di periodi di ricerca fino a sei mesi presso altre sedi, italiane o estere;
 - f. comunica al Rettore i mutamenti della composizione del Collegio dei Docenti ed ogni altra eventuale variazione.
3. Il Coordinatore può designare, tra i componenti dell'Ateneo del Collegio dei Docenti, un Coordinatore vicario che lo supplisca in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo. In mancanza di designazione, le funzioni del Coordinatore sono svolte dal decano del Collegio.
4. Nel caso si debba procedere alla sostituzione del Coordinatore, la designazione del nuovo incaricato da parte delle strutture proponenti il dottorato deve avvenire entro trenta giorni dalla cessazione. Il Coordinatore vicario decade con la nomina del nuovo Coordinatore.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Capo III - Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca

Art. 16

Commissione giudicatrice

1. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione, il Collegio dei Docenti designa i componenti della Commissione giudicatrice della procedura di selezione per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca. In caso di mancata designazione da parte del Collegio dei Docenti, i componenti della Commissione giudicatrice sono designati dal Direttore della Scuola Tematica di Dottorato di afferenza.
2. I Commissari, in numero di 3 effettivi e 3 supplenti, sono designati e scelti fra i docenti ed i ricercatori universitari di ruolo, anche di altri Atenei, esperti nelle discipline alle quali si riferiscono i curricula accesi nel dottorato.. A questi possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del D.M. 30 aprile 1999, n. 224.
3. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale o in base a convenzioni specifiche, la composizione e la designazione della Commissione giudicatrice sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
4. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto rettorale. Le dimissioni dei componenti della Commissione giudicatrice, adeguatamente motivate, acquistano efficacia all'atto della nomina del nuovo componente da parte del Rettore.

Art. 17


Requisiti di ammissione

1. Possono accedere ai corsi di dottorato di ricerca, senza limitazione di età e cittadinanza, coloro che siano in possesso di laurea magistrale/specialistica ovvero di laurea ante D.M. 509/99 o di titolo accademico, preventivamente riconosciuto, conseguito presso Università straniere. Il previo riconoscimento, ai soli fini dell'ammissione al concorso, avviene a cura del Collegio dei docenti.

Art. 18

Procedure di selezione

1. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene attraverso concorso pubblico ai sensi del DM 224/99. La procedura di selezione è intesa ad accertare preparazione, capacità e attitudine del candidato alla ricerca. Sono possibili le seguenti procedure di selezione:
 - a. concorso pubblico per esami (prova scritta e orale);
 - b. concorso pubblico per titoli ed esami (prova scritta e orale);
 - c. concorso pubblico per titoli e prova orale;
 - d. concorso pubblico per soli titoli.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

2. Il Collegio dei docenti determina, in tempo utile per l'emanazione del bando di concorso, le modalità per l'ammissione al dottorato e, se del caso, la tipologia dei titoli valutabili, sentito il Consiglio della Scuola Tematica di afferenza.
3. Il Collegio dei docenti può altresì determinare l'ammissione in soprannumero, senza borsa, di candidati stranieri residenti all'estero. Il numero complessivo di posti messi a concorso, determinato sommando i posti istituiti e i posti in soprannumero, non può essere comunque superiore ai posti dichiarati disponibili all'atto dell'istituzione del dottorato.
4. Le procedure di selezione si devono concludere entro il 31 ottobre.
5. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale o in base a convenzioni specifiche, le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Art. 19 Selezione e valutazioni

1. Per quanto attiene la selezione per esami o per titoli ed esami (art. 18 comma 1a e 1b) la prova scritta e la prova orale devono svolgersi in giorni diversi.

(Prova scritta)

2. La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su argomenti afferenti alle tematiche del dottorato. La Commissione giudicatrice determina il tempo a disposizione dei candidati per l'espletamento della prova che non può essere inferiore a novanta minuti né eccedere le sei ore. Per la valutazione della prova scritta la Commissione dispone di 30 punti. La prova si intende superata se il candidato ha ottenuto almeno 21 punti. La Commissione giudicatrice rende noto ai candidati l'esito della prova scritta prima dello svolgimento della prova orale.

(Prova orale)

3. La prova orale consiste in un colloquio, comprensivo di una prova di conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato fra quelle indicate nel bando. Per la valutazione del colloquio la Commissione dispone di 30 punti. Il colloquio intende superato se il candidato ha ottenuto almeno 21 punti.

(Valutazione titoli)

4. Per la valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice dispone di 10 punti. I risultati sono resi noti ai candidati prima dello svolgimento dell'eventuale prova orale. Nel caso di selezione per soli titoli (art. 18 comma 1 d) il candidato entra in graduatoria se ha ottenuto almeno 7 punti.
5. La graduatoria finale di merito è formata, in ordine decrescente, sommando le votazioni conseguite da ciascun candidato nelle prove previste dal bando e il punteggio attribuito nell'eventuale valutazione dei titoli.
6. Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice redige apposito verbale contenente il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

7. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al Rettore a cura del Presidente della Commissione giudicatrice.

Art. 20

Borse finalizzate allo svolgimento di uno specifico tema di ricerca

1. I candidati, che intendano concorrere per l'assegnazione di borse finalizzate allo svolgimento di uno specifico tema di ricerca indicato sul bando, devono esprimere il loro interesse prima dell'inizio del colloquio. Solo per questi candidati la Commissione approfondisce, al termine del colloquio, anche i temi della ricerca finalizzata e stila un'apposita graduatoria di merito.
2. In caso di selezione per soli titoli la Commissione delibera l'assegnazione delle borse motivandola sulla base della valutazione specifica dei titoli presentati.

Art. 21

Procedura di selezione per l'ammissione in soprannumero, senza borsa, di candidati stranieri residenti all'estero

1. Candidati stranieri residenti all'estero, che ne facciano esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, possono essere ammessi al dottorato previa valutazione da parte della Commissione giudicatrice dei titoli presentati.
2. La valutazione dei titoli avviene secondo quanto disposto nell'articolo 19, comma 4 (Valutazione titoli).
3. Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice redige apposito verbale contenente il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. La graduatoria di merito, espressa in decimi, è formata, in ordine decrescente, sulla base della votazione conseguita da ciascun candidato.
4. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al Rettore a cura del Presidente della Commissione giudicatrice.

Art. 22

Ammissione ai corsi di dottorato

1. Il Rettore, con proprio decreto, accerta la regolarità degli atti concorsuali ed approva la graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura di selezione.
2. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni dottorato. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso di dottorato mediante comunicazione scritta.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Capo IV – Attività dei dottorandi

Art. 23

Frequenza e valutazione

1. Le attività di formazione del dottorato iniziano entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. La frequenza alle attività di formazione è obbligatoria. Il dottorando è tenuto a svolgere a tempo pieno la propria ricerca all'interno delle strutture delle Università consorziate e secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti.
3. L'attività di ricerca del dottorando deve avere carattere di originalità e di rilevanza scientifica. I risultati dell'attività di ricerca devono essere esposti in un lavoro finale di tesi. La tesi può essere redatta in lingua straniera, previo consenso del Collegio dei Docenti.
4. Ai fini dell'iscrizione dei dottorandi agli anni successivi, entro il 31 ottobre di ogni anno il Collegio dei Docenti valuta l'attività svolta dai medesimi e trasmette al Rettore il relativo verbale nei successivi dieci giorni. In caso di valutazione negativa il Collegio dei Docenti motiva il diniego di ammissione all'anno successivo e propone al Rettore la non ammissione. Il Rettore ne dà comunicazione all'interessato entro 15 giorni dal ricevimento della deliberazione.
5. I dottorandi ammessi all'anno successivo devono iscriversi entro il 30 novembre di ogni anno.


Art. 24

Borse di dottorato

1. Le borse di dottorato vengono assegnate secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria.
2. I candidati collocati in posizione utile nella graduatoria devono richiedere l'assegnazione della borsa di dottorato con la domanda d'iscrizione. In caso contrario non potranno usufruire della medesima, che verrà assegnata al candidato successivo in ordine di graduatoria.
3. La durata dell'erogazione della borsa di dottorato è pari all'intera durata del corso.
4. L'importo della borsa di dottorato è aumentato, per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, nella misura del 50 per cento. I periodi di soggiorno all'estero non possono in ogni caso superare la metà della durata legale del corso di dottorato.
5. Le borse di dottorato non sono cumulabili con altre borse erogate allo stesso titolo né con gli assegni di ricerca.
6. Il dottorando, che abbia usufruito di una borsa di dottorato per un corso di dottorato, non può chiedere lo stesso beneficio per un secondo corso di dottorato.

Art. 25

Attività didattica dei dottorandi



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

1. I dottorandi di ricerca possono svolgere, previa autorizzazione di cui al precedente art. 14, attività di orientamento, di tutorato nonché attività dirette ad assicurare lo svolgimento di compiti integrativi, sussidiari e complementari degli insegnamenti ufficiali quali cicli di sostegno, seminari, esercitazioni in aula, assistenza in laboratorio e, se cultore della materia, assistenza agli esami.
2. La collaborazione didattica dei dottorandi è facoltativa ed in ogni caso non può comportare un impegno annuo superiore a 30 ore.
3. Gli incarichi di attività didattica integrativa ai dottorandi sono attribuiti dal Consiglio della struttura didattica competente su proposta dei docenti responsabili delle attività per le quali si sono rese necessarie le collaborazioni, seguendo una procedura che deve essere definita dalle singole Facoltà.
4. Il pagamento dell'attività didattica integrativa grava sui fondi assegnati alla Facoltà per la copertura delle esigenze didattiche.

Art. 26


Collaborazione dei dottorandi ad attività di ricerca

1. I Dipartimenti, i Centri interdipartimentali e gli enti di ricerca convenzionati con l'Università di Pavia a norma del precedente articolo 10, possono, mediante la stipula di contratti di prestazione d'opera, corrispondere compensi ai dottorandi per lo svolgimento di attività effettuate in esecuzione di ricerche per le quali siano stati ottenuti finanziamenti da enti esterni all'Università di Pavia.
2. La partecipazione alle attività di cui al comma precedente dovrà essere approvata dal Collegio dei Docenti, che ne valuterà la compatibilità con la frequenza alle attività didattico/formative e con lo svolgimento dell'attività di ricerca assegnata al dottorando.
3. L'ammontare complessivo dei compensi attribuiti, inclusi quelli per l'attività didattica integrativa, non potrà superare, per ogni anno accademico, l'importo della borsa di dottorato, per i titolari di borsa, e un importo pari al doppio della borsa di dottorato per i dottorandi senza borsa.

Art. 27

Indennità di missione

1. Il Coordinatore, su proposta del docente che funge da tutore, può autorizzare il dottorando a compiere missioni in Italia e all'estero per la realizzazione di un programma di ricerca e/o la presentazione dei risultati della stessa a consessi scientifici. Il Coordinatore dovrà dichiarare che la partecipazione alla missione rientra nel programma formativo del dottorando.
2. Ai fini della disciplina del trattamento di missione spettante, i dottorandi sono equiparati ai ricercatori universitari, ma non hanno diritto all'indennità di diaria. Nel caso di missioni all'estero è previsto il rimborso delle spese documentate entro i limiti stabiliti dal Regolamento per il trattamento di missione dell'Ateneo.
3. Il trattamento di missione, escluse le spese di viaggio, è incompatibile con la maggiorazione della borsa di studio prevista per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero del dottorando. Durante tale periodo, tuttavia, il dottorando può essere autorizzato a compiere missioni in Italia e all'estero ai sensi del primo comma del presente articolo.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

4. Il trattamento di missione dei dottorandi può essere a carico delle strutture presso cui si svolge l'attività di dottorato mediante l'utilizzo dei fondi assegnati dall'Università di Pavia per il funzionamento del dottorato. Il trattamento di missione può essere altresì posto a carico dei fondi di ricerca dei Dipartimenti e dei Centri interdipartimentali purché il dottorando sia formalmente inserito nel programma di ricerca a carico del cui fondo si intende far gravare la spesa.

Art. 28 Incompatibilità

1. L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca non è compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea e di laurea specialistica, a corsi di master universitari, a scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato.
2. Ai sensi del precedente articolo 23, l'attività di dottorato non è compatibile con impegni di lavoro. Il Collegio dei docenti, in casi particolari e con adeguata motivazione, ha tuttavia la facoltà di consentire lo svolgimento di un lavoro previo accertamento che l'impegno non pregiudichi, in termini di tempo, la frequenza alle attività di studio e di ricerca approvate dal Collegio stesso. La compatibilità può essere, altresì, riconosciuta quando il contenuto dell'attività lavorativa è considerato coerente con quello del dottorato. Per il periodo di svolgimento di un'attività lavorativa che, pur autorizzata dal Collegio dei Docenti, non rientri nei parametri quantitativi previsti dal comma 3 del precedente articolo 26, il dottorando non ha diritto alla borsa di studio.

Art. 29 Sospensione e decadenza

1. La frequenza alle attività del dottorato è obbligatoria e può essere sospesa:
 - a. per gravidanza e maternità ai sensi della normativa vigente;
 - b. per gravi e documentate ragioni di salute o personali per un periodo globalmente non superiore ad un anno.
2. Ulteriori ipotesi di sospensione potranno essere, di volta in volta, concesse motivatamente dal Collegio dei Docenti.
3. Durante la sospensione non ha luogo l'erogazione dell'eventuale borsa di studio.
4. La richiesta di sospensione viene presentata al Collegio dei Docenti che su di essa decide motivatamente e ne dà comunicazione al Rettore. I mesi di sospensione devono essere recuperati, con erogazione delle relative rate dell'eventuale borsa di studio, al termine del periodo prescritto per il corso di dottorato, in modo tale che la durata totale del corso sia la stessa per tutti i dottorandi. Il Collegio dei Docenti definisce le modifiche del programma di attività dei dottorandi che chiedono la sospensione, al fine di assicurare che la loro formazione non venga da questa compromessa dalla sospensione.
5. Fatti salvi gravi e giustificati motivi, determinano esclusione dal corso di dottorato:
 - a. la mancata iscrizione nei termini previsti dal precedente articolo 23;
 - b. la mancata presentazione della domanda per l'esame finale nei termini previsti dal successivo articolo 30.
6. Il dottorando può essere inoltre escluso dal dottorato su circostanziata proposta del Collegio dei Docenti per gravi e documentati motivi.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

7. La sospensione o l'esclusione non comportano la restituzione delle rate già erogate della borsa di studio.

Capo V – Conseguimento del titolo

Art. 30

Tesi di dottorato: termini e proroga

1. L'esame finale consiste nella discussione della tesi di dottorato. Entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di corso del dottorato, il candidato è tenuto a depositare una copia della tesi presso il Coordinatore, inviare una copia al Rettore e, almeno 30 giorni prima delle prove d'esame, tre copie ai Commissari. Nel caso vi siano state sospensioni di attività, il termine per la consegna della tesi è differito di un numero di mesi pari alla durata della sospensione.
2. I candidati unitamente alla tesi di dottorato presentano al Rettore domanda di ammissione all'esame finale, accompagnata da parere motivato del Collegio dei Docenti.
3. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta motivata del Collegio dei Docenti, può, per una sola volta, prorogare di sei mesi o un anno il termine per la domanda di ammissione all'esame finale.
4. Al fine di ottenere la proroga, il candidato deve presentare, entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di corso del dottorato, apposita domanda motivata, accompagnata dal parere favorevole del Collegio dei Docenti. Al termine di una proroga annuale il candidato è tenuto ad ottemperare alle richieste di cui al comma 1 e 2 del presente articolo. In caso di proroga semestrale, gli adempimenti di cui al comma 1 e 2 vengono ottemperati entro il 30 aprile.
5. In caso di mancata attivazione del corso nel ciclo successivo, il Rettore, sentita la Scuola Tematica di afferenza del corso, può nominare apposita Commissione con le modalità di cui al successivo articolo 31 oppure autorizzare il candidato a sostenere l'esame in altra sede universitaria purché presso questa ultima sia stata nominata una Commissione giudicatrice i cui componenti appartengano ai medesimi settori scientifico-disciplinari del corso di dottorato di ricerca in questione.
6. La proroga non dà titolo alla fruizione della borsa di studio e non comporta alcun onere economico per l'Università degli Studi di Pavia, salvi gli obblighi di natura assicurativa.

Art. 31

Commissione giudicatrice

1. Il Collegio dei Docenti designa i componenti della Commissione per l'esame finale entro il 30 novembre di ciascun anno. La Commissione è nominata dal Rettore ed è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e strutture pubbliche e private di ricerca. Il Collegio



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

dei Docenti può proporre una Commissione per ciascun curriculum. La proposta da parte del Collegio di ulteriori Commissioni è consentita senza oneri a carico dell'Ateneo.

2. Per i Dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
3. Un Commissario non può fare parte della stessa Commissione per due volte consecutive.
4. Le dimissioni dei componenti della Commissione, adeguatamente motivate, acquistano efficacia all'atto della nomina del nuovo componente da parte del Rettore.

Art. 32


Lavori della Commissione

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore entro il sessantesimo giorno successivo alla conclusione del corso di dottorato ed è tenuta a concludere improrogabilmente le valutazioni entro i successivi novanta giorni.
2. Decorso il termine di cui sopra, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore, sentito il Collegio dei Docenti, nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
3. La nomina della Commissione e la data dell'esame finale sono comunicate ai candidati.
4. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori la Commissione trasmette al Rettore i verbali d'esame, i giudizi finali e le tre copie delle tesi di dottorato.

Art. 33

Discussione della tesi

1. L'esame finale consiste nella discussione dell'elaborato presentato e si svolge presso la sede dell'Ateneo.
2. La prova d'esame è pubblica e la valutazione della Commissione viene esposta nello stesso giorno, a cura del Presidente, nello stesso luogo in cui si svolge l'esame.
3. In caso di esito negativo l'esame finale può essere ripetuto su richiesta dell'interessato una sola volta, nell'anno immediatamente successivo.
4. La presentazione della domanda di ripetizione dell'esame non dà titolo alla fruizione della borsa di studio e non comporta alcun onere economico per l'Università degli Studi di Pavia, salvi gli obblighi di natura assicurativa nel caso in cui il Collegio dei Docenti, su richiesta dell'interessato, lo autorizzi a svolgere attività di ricerca presso le strutture delle sedi consorziate.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Art. 34

Assenza all'esame finale

1. L'assenza viene considerata giustificata, a fronte di una idonea documentazione, nelle seguenti ipotesi:
 - a. malattia;
 - b. caso fortuito o forza maggiore.
2. In tal caso, i candidati interessati possono chiedere al Rettore, entro 30 giorni successivi alla data fissata per l'esame finale, di poter sostenere l'esame in altra data.
3. Il Rettore, su proposta motivata del Collegio dei Docenti, tenuto conto delle particolari circostanze che hanno precluso al candidato la discussione della tesi di dottorato, nomina apposita Commissione con le modalità di cui all'articolo 31 oppure ammette lo stesso agli esami previsti per il ciclo successivo.
4. In caso di mancata attivazione del corso di dottorato nel ciclo successivo, il Rettore può nominare apposita Commissione con le modalità di cui all'articolo 31 oppure autorizzare il candidato a sostenere gli esami in altra sede universitaria purché presso questa ultima sia stata nominata una Commissione giudicatrice i cui componenti appartengano ai medesimi settori scientifico-disciplinari del corso di dottorato di ricerca in questione.
5. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

Art. 35

Titolo di dottore di ricerca

1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue con il superamento dell'esame finale.
2. Il titolo di dottore di ricerca è rilasciato dal Rettore dell'Università degli Studi di Pavia che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Il rilascio della certificazione è subordinato all'inserimento della tesi finale nell'archivio istituzionale di Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità, previo nulla osta da parte dell'interessato.
3. Successivamente al rilascio del titolo, l'Università degli Studi di Pavia cura il deposito di copia della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.

Art. 36

Norme finali

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal 1 novembre 2009 relativamente ai Titoli I e II.
2. Il Titolo III entrerà in vigore dal 1 novembre 2010.
3. Il regime di incompatibilità previsto all'articolo 6 comma 5 entrerà in vigore dal 1 novembre 2011.
4. La Commissione d'Ateneo per i dottorati di ricerca è soppressa. Le sue attribuzioni sono devolute al Collegio dei Direttori.